

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" DEI SERVIZI EDUCATIVI PR L'INFANZIA.

L'anno duemila..., il giorno _____ del mese di _____ in Vignola nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Castelnuovo Rangone in persona del Sindaco Maria Laura Reggiani domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Guiglia in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Marano sul Panaro in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Savignano sul Panaro in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Spilamberto in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Vignola in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

Il Comune di Zocca in persona del Sindaco Carlo Leonelli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____;

E

L'Unione di Comuni Terre di Castelli in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ___ del _____ che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

- che i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato il loro ingresso all'Unione "Terre di Castelli";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto di adesione dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna;
- che lo Statuto è entrato in vigore il _____;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 20/07/2001;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- Che, in applicazione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della Regione Emilia Romagna per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti all'infanzia, da alcuni anni si stanno compiendo nel nostro territorio significative esperienze, realizzate anche mediante forme di gestione associata, che hanno prodotto un arricchimento della gamma delle opportunità formative per la prima infanzia, una razionalizzazione delle risorse, un coinvolgimento sempre maggiore delle famiglie.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig. rri. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia.

I Comuni di Guiglia., Marano sul Panaro, e Zocca, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", **e per essa al legale rappresentante, Presidente Francesco Lamandini, che accetta**, le funzioni relative alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia: nidi d'infanzia (a tempo pieno e part time), servizi di nuova tipologia, coordinamento pedagogico.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata:

- a) alla costituzione sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di gestione dei servizi educativi per l'infanzia.
- b) A garantire l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative ai servizi educativi per l'infanzia con sede operativa temporaneamente stabilita nell'/negli ufficio/i _____ del/i Comune/i di _____.

Art. 4 – Funzioni trasferite

Le politiche per l'infanzia si applicano al sistema di servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età 0 – 3 anni (nidi d'infanzia e servizi integrativi), così come definito dalla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n.1, così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2004.

L'estensione di tale sistema di servizi a tutto il territorio dell'Unione, avverrà gradualmente sulla base delle indicazioni dei Comuni facenti parte dell'Unione "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività dei Comuni dell'Unione legate alle funzioni relative alle politiche per l'infanzia.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- Gestione Amministrativa, economico-finanziaria, organizzativa e didattico-formativa dei servizi educativi per l'infanzia: nidi d'infanzia (a tempo pieno e part time), servizi di nuova tipologia, coordinamento pedagogico.
- Rapporti con Enti, Istituti, Imprese, Terzo Settore, allo scopo di pervenire ad una definizione coordinata delle soluzioni organizzative dei servizi per la prima infanzia, e a una diffusione omogenea delle azioni positive a favore dei minori in età 0 – 3 anni su tutto il territorio dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli".
- Informazione alle famiglie per una corretta divulgazione delle opportunità offerte, dei criteri e delle modalità di accesso ai servizi per la prima infanzia dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli";

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria delle politiche a favore dell'infanzia è individuato nei territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le politiche per l'infanzia è la Giunta dell'Unione.

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative ai servizi educativi per l'infanzia (personale amministrativo, educatori, personale ausiliario, coordinatori pedagogici) sarà costituita, di norma, da dipendenti dei Comuni che prestano servizio nell'Unione, in posizione di comando o trasferiti nell'organico dell'Unione, del quale organico possono fare parte anche altri dipendenti assunti direttamente dall'Unione stessa.

Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la gestione dei servizi educativi trasferiti, vengono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

Per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola dall'01.03.2010 al 31.12.2010 i costi sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri::

1. Per i Nidi d'infanzia a tempo pieno e part-time in base ai costi effettivamente sostenuti per Comune; ogni Comune dovrà versare all'Unione la differenza tra le entrate e le spese sostenute dall'Unione per la gestione dei propri servizi.
2. Per il servizio di coordinamento pedagogico, le spese saranno ripartite in base al numero dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia in ciascun Comune.
3. Per i servizi di nuova tipologia, in base ai costi effettivamente sostenuti per Comune.

Dall'01.01.2011, invece, i costi globali per la gestione dei servizi educativi trasferiti dagli 8 (otto) Comuni dell'Unione Terre di Castelli, saranno suddivisi in base a criteri deliberati dai competenti organi con conseguente modifica della presente convenzione.

Si considera, infine, l'anno 2010 quale periodo transitorio in cui il contributo economico dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca si sostanzia in trasferimenti coerenti con la spesa storica sostenuta dai citati Comuni per l'esercizio delle funzioni e servizi che si intende convenzionalmente conferire all'Unione Terre di Castelli.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dimissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, le Amministrazioni si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 14 - Registrazione

Il presente atto composto da n. _____ pagine scritte per intero e n. _____ righe della pagina _____ sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone
(Maria Laura Reggiani)

Per il Comune di Castelvetro di Modena
(Giorgio Montanari)

Per il Comune di Guiglia
(Monica Amici)

Per il Comune di Marano sul Panaro
(Emilia Muratori)

Per il Comune di Savignano sul Panaro
(Germano Caroli)

Per il Comune di Spilamberto
(Daniela Barozzi)

Per il Comune di Vignola
(Daria Denti)

Per il Comune di Zocca

(Carlo Leonelli)

Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"
(Francesco Lamandini)

Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli
(dott. Carmelo Stracuzzi)